



REGOLE PARTICOLARI PER IL RILASCIO ED IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTO E DI RINTRACCIABILITÀ

INDICE

Art. 1	Scopo delle presenti Regole
Art. 2	Riferimenti
2.1	riferimenti per il processo di certificazione
Art. 3	Regole Particolari
3.1	Tariffe
3.2	Conformità alla/e norma/e
3.3	Non conformità
3.4	Processo di certificazione
3.5	Rapporto di verifica
3.6	Rilascio del certificato
3.7	Autorizzazione all'utilizzo del logo
Art. 4	Contratto di certificazione
Allegato A	Flusso generale
Allegato B	Linea Guida alla Redazione della Specifica Tecnica di Prodotto

01/07/2014	003/11	1	Inserimento nuovo logo	S. Tornielli	R. Gatti
10/06/2011	003/11	0	First edition	S. Tornielli	P. Cau
Date	Doc	Rev	Description	Reviewed	Approved

Art. 1 Scopo delle presenti Regole

Le presenti regole particolari descrivono le modalità secondo cui CSICERT gestisce il processo di certificazione di prodotto volontaria agroalimentare; può essere ascritta a questa tipologia di certificazione anche la certificazione di rintracciabilità (sia intraziendale che di filiera) a fronte della norma UNI EN ISO 22005.

Queste regole particolari definiscono le condizioni e procedure integrative specifiche per lo schema, considerati gli elementi già definiti nei seguenti documenti:

- ◆ “Regolamento Generale per la certificazione di prodotto (Reg. prod. 001/04)”;
- ◆ “Certificazione di conformità dei prodotti (PR 60B)”;

Ciononostante, questi documenti sono pienamente applicabili allo schema qui descritto, tenuto conto degli elementi specifici illustrati nelle presenti regole.

Art. 2 Riferimenti

I requisiti ai quali il richiedente dovrà essere conforme al fine di ottenere la certificazione dettagliata di seguito, sono descritti nelle specifiche tecniche volontarie recepite da CSICERT e/o nella norma ISO 22005, laddove la certificazione richiesta dall’Organizzazione sia relativa alla rintracciabilità; gli standard sono applicabili ai diversi settori merceologici agroalimentari dove viene individuata una o più caratteristiche oggetto di certificazione che mettano in luce il valore aggiunto derivante dalla certificazione medesima.

Le norme si applicano ad Organizzazioni che operano nel settore della produzione agroalimentare con il proprio marchio come anche a marchio privato di terzi. Il logo CSICERT può essere usato da aziende concessionarie certificate in conformità alle regole per l’utilizzo del logo di seguito dettagliate.

Art. 2.1 Riferimenti per il processo di certificazione

CSICERT ha tenuto conto dei seguenti documenti per quanto attiene l’applicazione del processo di certificazione descritto di seguito:

- ◆ Specifiche tecniche / Disciplinari di prodotto volontario
- ◆ Norma UNI EN ISO 22005 (revisione corrente)
- ◆ RT - 17 Rev. 00 - Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi operanti le certificazioni a fronte della norma UNI 10939 “Sistemi di rintracciabilità nelle filiere agro-alimentari” (Requisiti minimi)
- ◆ Linea Guida alla Redazione della Specifica Tecnica di Prodotto (allegato)

Tutti i documenti possono essere forniti da CSICERT, ad eccezione dei documenti protetti da copyright, quale ad esempio la norma ISO 22005, che dovranno essere acquistati.

Art. 3 Regole Particolari

3.1 Tariffe

CSICERT prepara ed invia una quotazione ad ogni produttore interessato; l'offerta include tutte le informazioni riguardanti gli aspetti tecnici applicabili ed i prezzi dei servizi di certificazione in accordo con il listino CSICERT.

3.2 Conformità alla/e norma/e

Quando un'Organizzazione richiede la certificazione, accetta di rispettare le presenti regole particolari ed i relativi documenti applicabili (rif. Art. 2) alla certificazione al fine di soddisfare i requisiti della/e norma/e considerata/e.

3.3 Non conformità

CSICERT ha definito 3 tipologie di deviazioni:

- *Non conformità:* l'Organizzazione è tenuta a comunicare (per scritto via fax o via e-mail) a CSICERT, entro 90 giorni in prima certificazione e 30 giorni in sorveglianza o rinnovo, **analisi delle cause, trattamento ed azione correttiva** relativa a ciascuna delle NC di seguito indicate, specificando la data limite per la loro attuazione. CSICERT comunicherà all'organizzazione l'approvazione o meno di trattamenti ed azioni correttive pianificate e dei tempi per la loro attuazione. L'Organizzazione attuerà le azioni approvate e, quando avrà la consapevolezza della loro efficacia, ne darà comunicazione (per scritto via fax o via e-mail) a CSICERT. CSICERT verificherà infine l'efficacia delle azioni attuate attraverso una verifica di tipo documentale (ove possibile) o disponendo un audit supplementare. L'iter di certificazione ovvero l'emissione/la conferma/il rinnovo del Certificato di Conformità sono subordinati all'esito positivo dell'audit supplementare. Laddove l'Organizzazione non invii le proposte di azione correttiva entro i tempi sopra riportati, la certificazione non sarà rilasciata e il Richiedente dovrà ricevere un nuovo audit di certificazione. Laddove tale situazione si verificasse in fase di sorveglianza/rinnovo, il certificato valido sarà sospeso e l'Organizzazione non potrà utilizzare il marchio CSICERT fintanto non sarà ripristinata la conformità alla norma.
- *Osservazioni:* l'Organizzazione è tenuta a comunicare (per scritto via fax o via e-mail) a CSI entro 30 giorni lavorativi **analisi delle cause, trattamento ed azione correttiva** relativa a ciascuna delle osservazioni di seguito indicate, specificando la data limite di attuazione, comunque compresa nei 12 mesi successivi alla data del presente Audit. CSI comunicherà all'organizzazione l'approvazione o meno dei trattamenti ed azioni correttive pianificate e dei tempi per la loro attuazione. CSI verificherà la loro efficace attuazione in occasione del prossimo audit
- *Commenti:* non rappresentano elementi di carenza, ma spunti per il miglioramento per i quali non c'è obbligo di definizione e/o attuazione delle azioni correttive.

I risultati delle verifiche devono essere considerati preliminari in relazione al risultato finale del processo di certificazione; la decisione finale sul rilascio della certificazione è presa dal comitato

di certificazione di CSICERT che tiene conto delle risultanze dell'audit report come anche delle proposte e/o evidenze delle azioni correttive intraprese dal richiedente, eventualmente supportate da documenti o fotografie laddove richieste.

3.4 Processo di Certificazione

Una volta accettata l'offerta, l'organizzazione invia la domanda di certificazione e definisce la data per la visita di certificazione con CSICERT.

La scelta della data della prima verifica viene definita di comune accordo con il produttore richiedente la certificazione.

Successivamente alla prima certificazione, vengono definite verifiche di sorveglianza annuale che potranno essere subire variazioni di periodo di 30 giorni in eccesso o difetto rispetto alla verifica precedente.

Le verifiche di rinnovo triennale vengono effettuate con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza naturale del certificato al fine di poter consentire all'Organizzazione, laddove siano riscontrate eventuali carenze, di ripristinare la situazione di conformità senza che il certificato cessi la sua validità.

La definizione della durata dell'audit, sia in caso di certificazione che di rinnovo, dipende da diversi fattori quali, ad esempio, la dimensione e complessità dell'azienda, il numero di prodotti oggetto di certificazione, il numero e la tipologia di soggetti coinvolti (es. in caso di filiere).

È possibile condurre verifiche ispettive congiunte o consecutive presso l'Organizzazione nel rispetto delle regole specifiche di ciascuno schema laddove si realizzino verifiche di conformità a fronte di norme volontarie di prodotto/rintracciabilità unitamente a ISO 9001, ISO 22000, IFS, BRC e/o Globalgap.

La sequenza delle attività realizzate nel corso di una verifica ispettiva (certificazione, sorveglianza e/o rinnovo) è di seguito riportata:

- Riunione iniziale;
- Riesame documentale;
- Verifica on-site;
- verifica delle registrazioni;
- riunione finale.

Nel corso della riunione finale, il responsabile del gruppo di verifica presenta ed illustra i risultati della verifica e fornisce gli eventuali dettagli che fossero necessari.

3.5 Audit report

I risultati della verifica sono riportati nel rapporto di verifica che include le seguenti informazioni:

- dettagli dello scopo della valutazione
- eventuali non conformità riscontrate
- sintesi della valutazione

L'audit report sarà emesso in lingua italiana per i produttori che operano in Italia ed in inglese nel caso di attività condotte all'estero (è accettabile emettere report in doppia lingua, di cui almeno deve essere la lingua inglese), o se richiesto da un cliente italiano per esigenze proprie. L'audit report è di proprietà dell'Organizzazione e non può essere distribuito a terzi senza espresso autorizzazione dell'Organizzazione medesima.

Il rapporto e le eventuali non conformità saranno fornite all'Organizzazione al termine della

verifica a meno di condizioni che lo impediscano. In questi casi i documenti saranno inviati al produttore entro 48 ore.

3.6 Rilascio del certificato

La decisione di rilasciare o meno la certificazione viene presa sulla base della tipologia di non conformità riscontrate secondo quanto verrà definito dal comitato di certificazione CSICERT.

Sulla base delle proposte di azione correttiva fornite dall'Organizzazione, il comitato di certificazione può richiedere documentazione integrative o verifiche ispettive laddove si ritengano necessari degli approfondimenti che possono essere verificati solo in campo.

Il certificato di conformità CSICERT dichiara la conformità ai requisiti della norma oggetto della certificazione. Il certificato sarà emesso in lingua Italiana e Inglese.

3.7 Autorizzazione all'utilizzo del logo

In aggiunta a quanto definito all'Art. 6.2 del "Regolamento Generale Per La Concessione Ed Il Mantenimento Della Certificazione Volontaria Di Prodotti, Processi E Servizi" si riportano di seguito le regole specifiche per gli schemi considerati nella presente Regola Particolare.

Il logo CSICERT, può essere riprodotto in modo tale che venga presentato al consumatore finale il fatto che il prodotto è certificato (ad esempio mediante etichette e/o imballi primari del prodotto certificato).

È ammesso l'utilizzo su carta intestata, fatture e brochure commerciali e sul sito internet aziendale: in tutti i casi è necessario **fare esplicito riferimento all'oggetto della certificazione, da indicare sotto o a fianco del logo** (V. esempi di seguito) riportando, a cura dell'Organizzazione, il riferimento alla norma e/o specifica tecnica in base alla quale è stata ottenuta la certificazione, il numero di licenza (opzionale) e l'oggetto della certificazione (es. prodotto certificato e spiegazione delle caratteristiche certificate).

Per un corretto utilizzo del logo e delle relative informazioni da riportare, l'Organizzazione dovrà sottoporre a CSICERT, per approvazione, una bozza di come il logo CSICERT verrà riprodotto sul documento/etichetta/imballo.

Esempio 1: certificazione volontaria di prodotto




Esempio 2: certificazione di rintracciabilità di filiera



Art. 4 Contratto di certificazione

Fra l'Organizzazione richiedente e CSICERT viene definito un contratto di certificazione che definisce le modalità e i vincoli per l'erogazione del servizio. Il contratto dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti e con la sottoscrizione sono considerate accettate tutte le prescrizioni definite nella presente Regola Particolare.

Allegato A Flusso generale delle attività



Allegato B

LINEA GUIDA ALLA REDAZIONE DELLA SPECIFICA TECNICA DI PRODOTTO

Sezione 1

0. Generalità

- 1. Scopo e campo di applicazione**
- 2. Denominazione del prodotto**
- 3. Oggetto della certificazione**
- 4. Definizioni e abbreviazioni**
- 5. Documenti di riferimento**
- 6. Descrizione del prodotto**

6.1 Identificazione del prodotto oggetto di certificazione

6.2 Caratteristiche costruttive/prestazioni

6.3 Destinazione d'uso del prodotto

7. Descrizione del processo di produzione

8. Prove

8.1 Prove di certificazione

8.2 Prove a carico del richiedente (Mantenimento)

8.3 Prove di Sorveglianza

9. Identificazione e rintracciabilità

10. Gestione delle non conformità

11. Gestione delle azioni correttive e dei reclami

12. Utilizzo del logo di certificazione

Allegati alla specifica tecnica SEZIONE 1

0. GENERALITA'

Il presente documento descrive tutte le attività necessarie per raggiungere la certificazione di prodotto per caratteristiche definite di cui al successivo punto **3. Oggetto della certificazione**

L'organizzazione richiedente presenta a CSICERT una "Specifica tecnica di prodotto/processo" che contiene, come minimo, i requisiti dettagliati nel presente documento. Tale documento rappresenterà un documento di commessa, di interfaccia tra l'organizzazione Richiedente e l'Organismo di certificazione.

La specifica tecnica di prodotto deve essere strutturata in una parte descrittiva di dominio pubblico **SEZIONE 1** ed in una parte costituita da allegati **SEZIONE 2** che rappresentano la parte proprietaria.

Si riportano di seguito i requisiti che devono essere descritti nella **SEZIONE 1** ed attuati per l'ottenimento della certificazione delle particolari caratteristiche definite dall'organizzazione in merito alla certificazione di prodotto/processo

SPECIFICA TECNICA DI PRODOTTO SEZIONE 1

1. Scopo e campo di applicazione

Definire gli obiettivi e il campo di applicazione della specifica tecnica di prodotto con riferimento al / ai siti produttivi coinvolti

Nel caso in cui le attività aventi influenza sull'oggetto della certificazione siano eseguite da ragioni sociali o luoghi differenti da quelle del richiedente la certificazione occorre individuare i soggetti coinvolti e specificare le attività svolte (tale descrizione può essere documentata anche negli allegati della SEZIONI 2).

Si precisa che il certificato di conformità non sarà riferito alle ragioni sociali diverse da quella Richiedente.

2. Denominazione del prodotto

Indicare la definizione merceologica e commerciale del prodotto.

Nel caso in cui siano oggetto di certificazione prodotti appartenenti a più famiglie omogenee, la denominazione del prodotto può fare riferimento alla/e famiglia/e di prodotto/i e l'elenco completo dei prodotti oggetto di certificazione, con la corretta denominazione commerciale, può essere riportato in allegato inserito nella SEZIONE 2

3. Oggetto della certificazione

Nella presente sezione l'organizzazione deve dettagliare gli elementi e le caratteristiche del prodotto/servizio/processo ed i relativi parametri per i quali si richiede la Certificazione.

Nei casi in cui una o più delle caratteristiche siano definite per legge, l'oggetto della certificazione non può coincidere con requisiti cogenti o definire limiti meno stringenti.

Nel caso in cui siano oggetto di certificazione più prodotti / famiglie di prodotti e/o più caratteristiche per un medesimo prodotto, riportare anche in una tabella, per ogni prodotto o famiglia di prodotto il / i relativo/i oggetto/i di certificazione.

Le caratteristiche oggetto di certificazione dovranno essere "consistenti" cioè riferirsi a elementi che siano in qualche modo percepibili e/o apprezzabili dall'utilizzatore di cui sia oggettivamente definibile il valore aggiunto fornito dalla certificazione nei confronti dell'utilizzatore del prodotto.

Caratteristiche oggetto di certificazione senza elementi di differenziazione con altri prodotti della medesima categoria merceologica potranno essere non accettati dal Comitato Tecnico di prodotto che valuta la Specifica Tecnica.

4. Definizioni e abbreviazioni

Definire eventuali termini particolari utilizzati nel capitolato tecnico di prodotto ed esplicitare tutte le abbreviazioni usate.

5. Documenti di riferimento

Elencare in questo capitolo tutti i documenti cogenti e non (es. leggi, regolamenti applicabili al/ai prodotti oggetto di certificazione, norme volontarie nazionali e/o internazionali, documenti di riferimento specifici) utilizzati per definire i requisiti definiti nel presente capitolato tecnico

6. Descrizione del prodotto

6.1 *Identificazione del prodotto oggetto di certificazione*

Descrivere e/o richiamare gli elementi indirizzati a identificare il prodotto finito

Il dettaglio di tutti i dati atti a individuare in modo univoco il prodotto finito (*codici commerciali o produttivi*) dovranno essere riportati negli allegati della SEZIONE 2.

6.2 *Caratteristiche costruttive/prestazioni*

Descrivere e/o richiamare le caratteristiche costruttive e/o di prestazione del prodotto che hanno influenza sugli elementi oggetto di certificazione riportati al punto **3. Oggetto della certificazione**

Con riferimento ai parametri oggetto di certificazione il dettaglio di cui sopra può essere riportato negli allegati della SEZIONE 2.

6.3 *Destinazione d'uso del prodotto*

Descrivere utilizzatori ai quali il prodotto è destinato.

7. Descrizione del processo di produzione

Comporta la scomposizione del processo di produzione nelle sue fasi elementari e loro descrizione. Il livello di dettaglio delle fasi di processo dipende dalla complessità del processo produttivo e dalla organizzazione interna del produttore.

La descrizione generale del processo ed altre informazioni necessarie alla pratica di certificazione devono far parte della specifica parte di prodotto SEZIONE 1. I relativi dettagli possono essere inserite come allegati nella SEZIONE 2.

La descrizione può essere rappresentata schematicamente da uno schema di flusso.

Nei casi in cui il particolare processo tecnologico di produzione sia determinante per il raggiungimento dei requisiti definiti nell'oggetto della certificazione (non raggiungibili con altri processi tecnologici) alle singole fasi vengono associate le caratteristiche misurabili che è necessario raggiungere e mantenere per il controllo e la regolazione del processo.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche impiantistiche siano determinanti per il raggiungimento dei requisiti definiti nell'oggetto della certificazione (non raggiungibili con altri impianti) alle singole fasi vengono associate le caratteristiche misurabili delle attrezzature utilizzate

8. Prove

8.1 **Prove di certificazione**

Le prove di certificazione (ispettive e/o analitiche) vengono effettuate dall'Organismo di Certificazione, su un campione rappresentativo di attività/prodotto e sono attuate con lo scopo di valutare se le caratteristiche oggetto di certificazione dichiarate sono conformi ai requisiti definiti.

Le prove di certificazione iniziali verranno definite da parte del CT convocato dall'Organismo di Certificazione, comunicate all'organizzazione richiedente e dalla stessa inserite nella specifica tecnica senza che ciò comporti l'avanzamento dello stato di revisione della stessa.

8.2 **Prove a carico del richiedente (Mantenimento)**

Le prove di mantenimento vengono definite ed effettuate a cura del Richiedente al fine di garantire la conformità nel tempo dei requisiti definiti nell' "Oggetto di certificazione"

Sono descritte in una tabella che riporta almeno:

- n° progressivo
 - fase (*coerentemente alle fasi che descrivono il processo al punto 7*)
 - Procedura di monitoraggio
- modalità operative (*con riferimenti a istruzioni operative / metodi di prova utilizzati*)
- frequenza della prova
- responsabilità di esecuzione della prova
- Criteri di riferimento delle caratteristiche oggetto di misurazione (*accettabile, non accettabile*)
 - Azioni da intraprendere se non accettabile
 - Documenti di registrazione dei risultati della prova

Si riporta nell'allegato B una "Tabella Tipo" utilizzabile come esempio

8.3 Prove di Sorveglianza

Le prove di sorveglianza (ispettive e/o analitiche) vengono effettuate dall'Organismo di Certificazione, su un campione rappresentativo di attività/prodotto che viene riportato nel capitolato tecnico e sono attuate con lo scopo di valutare se le caratteristiche oggetto di certificazione dichiarate sono mantenute coerentemente ai requisiti definiti nel capitolato tecnico

Le prove di certificazione di sorveglianza verranno definite da parte del CT convocato dall'Organismo di Certificazione, comunicate all'organizzazione richiedente e dalla stessa inserite nella specifica tecnica senza che ciò comporti l'avanzamento dello stato di revisione della stessa.

9. Identificazione e rintracciabilità

Descrivere e/o richiamare le modalità adottate per l'identificazione e la rintracciabilità afferenti il processo e prodotto, aventi influenza sui parametri oggetto di certificazione.

Le registrazioni sono costituite da :

- Documenti dell'organizzazione utilizzati per dare evidenza del rispetto delle caratteristiche certificate o di costruzione
- le registrazioni relative alle prove a carico della organizzazione

Si richiede di descrivere inoltre i relativi tempi di conservazione.

10. Gestione delle non conformità

Descrivere e/o richiamare le modalità per la gestione delle non conformità afferenti le caratteristiche dei prodotti oggetto di certificazione.

Nel caso di procedure già esistenti, nell'ambito del Sistema Qualità aziendale, e per le quali siano applicabili gli stessi criteri, è sufficiente un richiamo alla relativa procedura interna

11. Gestione delle azioni correttive e dei reclami

Descrivere e/o richiamare le modalità per la gestione delle azioni correttive e dei reclami relativi ai requisiti oggetto di certificazione.

Per la gestione di non conformità, azioni correttive e dei reclami nel caso di procedure già esistenti, nell'ambito del Sistema Qualità aziendale, e per le quali siano applicabili gli stessi criteri, è sufficiente un richiamo alla relativa procedura interna. Deve comunque essere definito il criterio attraverso il quale il richiedente comunica a CSICERT il ricorrere di non conformità e/o reclami inerenti i requisiti di certificazione.

12. Utilizzo del logo di certificazione

L'Organizzazione, per evidenziare sul prodotto l'ottenimento della certificazione, utilizzerà, nelle forme grafiche preventivamente concordate ed in associazione al logo CSICERT le diciture descrittive dell'oggetto di certificazione come definite nella specifica tecnica approvata da CSICERT; le regole per l'utilizzo del logo sono inoltre dettagliate all'art. 6.2 del "Regolamento per la certificazione di prodotti e servizi CSICERT" e all'Art. 3.7 della "Regola Particolare per la certificazione volontaria di prodotto e di rintracciabilità agroalimentare"

Allegati alla specifica tecnica

Riportare tra gli allegati i seguenti documenti con relativo indice di revisione:

Allegato A	Prove di certificazione
Allegato B	Prove a carico del richiedente (mantenimento)
Allegato C	Prove di Sorveglianza

